



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di CARRARA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023, CONVERTITO DALLA L. 56/2023.

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° ____ del _____)

SOMMARIO

ARTICOLO	OGGETTO
1	Oggetto del regolamento
2	Oggetto della definizione agevolata
3	Procedura per la definizione agevolata
4	Effetti dell'istanza
5	Versamento degli importi dovuti
6	Perfezionamento della definizione agevolata
7	Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
8	Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore
9	Efficacia del regolamento

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai fini del presente regolamento per "Comune" si intende il Comune di Carrara, per "Concessionario" si intende la società I.C.A. s.r.l., ente affidatario in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione T.O.S.A.P., Imposta sulla pubblicità e Diritto pubbliche affissioni per le fattispecie fino al 31/12/2020.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di tributo e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.
 2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme contenute negli atti sopra richiamati relative alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'art.
-

1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed agli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nel caso di atti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti relativi a:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Articolo 3

Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il contribuente manifesta al Concessionario la volontà di avvalersi della stessa rendendo, entro il termine del 31 dicembre 2023, apposita istanza, previa acquisizione di un prospetto dei carichi debitori che possono essere oggetto di definizione agevolata ottenuto attraverso richiesta al Concessionario, trasmessa in formato elettronico nelle modalità e nelle forme che saranno successivamente definite ed adeguatamente pubblicizzate.

Il Concessionario, entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta del prospetto, provvederà alla comunicazione al contribuente dell'elenco dei debiti definibili. Il contribuente che non dispone di indirizzo pec o mail potrà avvalersi di centri di assistenza fiscale o di professionista, rilasciando delega a quest'ultimi ad inviare e ricevere le comunicazioni previste nel presente regolamento. In alternativa, il contribuente, potrà recarsi presso gli uffici del Concessionario per ottenere tutte le informazioni e l'assistenza possibile relative ai carichi oggetto di definizione agevolata.

2. Nell'istanza di cui al comma precedente, il cui fac simile è messo a disposizione sul sito istituzionale del Comune e sul sito internet del Concessionario, il contribuente dovrà indicare:
 - la manifestazione della volontà di volersi avvalere della definizione agevolata e i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza o sede legale e domicilio fiscale, pec, mail, telefono);
 - i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti oggetto dell'istanza così come indicati nel prospetto dei debiti che possono essere oggetto di definizione agevolata e comunicati al contribuente;
 - se intende effettuare il pagamento in un'unica rata o l'eventuale numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento;
 - la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Entro il termine del 31 marzo 2024 il Concessionario comunica al contribuente l'eventuale diniego motivato alla definizione agevolata o l'accoglimento dell'istanza indicando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché quello delle singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. In caso di pagamento rateale l'ammontare di ogni singola rata non può comunque essere inferiore ad Euro 50,00.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale.

Articolo 4

Effetti dell'istanza

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al precedente articolo 3:
 - a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
-

- b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione dell'istanza;
- c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione dell'istanza;
- d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5

Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 può essere effettuato:
 - in unica soluzione, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento così come previsto dall' art. 3 comma 3 del presente regolamento;
 - in massimo dieci rate trimestrali per i carichi fino ad euro 10.000,00;
 - in massimo diciotto rate trimestrali per i carichi oltre euro 10.000,00;
2. Le rate sono di pari ammontare, con scadenza della prima rata entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento così come previsto dall' art. 3 comma 3 del presente regolamento e le successive a scadere l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente. La rata del mese di dicembre scadrà il giorno 20 del mese. Nel caso di pagamento rateale si applicano a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata gli interessi al tasso del 2% in analogia con la normativa nazionale della definizione agevolata.
3. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 6

Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell' unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di

prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

2. Nel caso in cui il contribuente, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7

Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai contribuenti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi
-

titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8

Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore

1. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 9

Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.